



# CITTA' DI CORSICO

**ORDINANZA SINDACALE N. n. 17 del 17/10/2023**

**Oggetto: ORDINANZA DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI PER LE DEIEZIONI DEGLI ANIMALI**

.

## IL SINDACO

**Considerato che** tra le attribuzioni del Sindaco rientrano quelle di adottare provvedimenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare potenziali pericoli che minacciano l'igiene e la salute pubblica, mediante interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

**Preso atto** delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini, determinato dagli inconvenienti derivati dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide e solide dei cani, nei luoghi pubblici e a uso pubblico;

**Preso atto che** il fenomeno è costantemente in aumento e si concentra principalmente nel centro storico e nelle aree gioco riservate ai bambini e alle bambine;

**Tenuto conto che** le deiezioni liquide e solide, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, arredi in piazze, parchi e aree verdi, rilasciano sgradevoli odori persistenti in particolar modo nei periodi di scarse precipitazioni e temperature elevate, possono anche essere causa di potenziali problemi di natura igienico sanitaria;

**Considerato che** il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

**Richiamato** il vigente Regolamento di Polizia Urbana che:

- a) all'art. 29, comma 2, lettera e), stabilisce che i proprietari dei cani sono tenuti a portare con sé apposita attrezzatura che consenta la rimozione delle deiezioni canine;
- b) all'art. 29, comma 2, lettera f), obbliga i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia a rimuovere immediatamente le deiezioni del proprio cane da qualsiasi luogo pubblico mediante l'utilizzo dell'attrezzatura di cui alla lettera e);
- c) all'art 14, comma 2, lettera e) vieta di condurre i cani in parchi e giardini pubblici salvo che negli spazi appositamente consentiti e specifica che i cani vanno tenuti a guinzaglio per l'attraversamento delle zone non consentite;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 02.12.2003;

**Visto** il Regolamento Comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2012;

**Visti** gli articoli 7bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Vista** la Legge del 7 agosto del 1990 n. 241;

### **ORDINA**

Ai proprietari e/o detentori di cani a qualsiasi titolo di rispettare le seguenti prescrizioni su tutto il territorio comunale:

- a) È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta e al corretto smaltimento delle deiezioni e alla successiva pulizia dei luoghi pubblici coinvolti: strade, marciapiedi, piazze, parchi e aree verdi;
- b) È fatto obbligo di portare sempre con sé strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell'animale;
- c) È fatto obbligo di essere sempre muniti di un contenitore con acqua per dilavare le deiezioni e le minzioni dell'animale;
- d) È fatto obbligo di esibire, su richiesta dei soggetti incaricati al controllo della presente ordinanza, le attrezzature sopra indicate;
- e) È fatto divieto di condurre i cani all'interno delle aree giochi per bambini e bambine.

Per la violazione della presente Ordinanza si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana.

### **AVVERTE**

che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

### **DISPONE**

che il Comando di Polizia Locale di Corsico programmi servizi mirati a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

### **INFORMA**

Che verso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg dalla notifica della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della L. 1034 /71 ovvero entro 120 gg dalla notifica della presente, al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 24.11.71 n. 1199.

**Sottoscritta dal Sindaco  
(VENTURA STEFANO MARTINO)**

**con firma digitale**